



-Studio Giambo-

Associazione Culturale

registrata a Firenze il 25.10.1985 al n. 10317

codice fiscale n. 94015170486

iscritta all'Albo Provinciale (art.2, L.R.09.04.1990, n. 36) con deliberazione n. 2592

50122 Firenze - Corso tintori 6 - fax 0039-055-700610 - cell.328 9026437

e-mail: info@studiogiambo.it - www.studiogiambo.it

STATUTO

Art. 1 - E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione l'Associazione Culturale denominata "Arte Lingua e Cultura - STUDIO GIAMBO- APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze.

Art. 2 - SCOPO SOCIALE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione ha per scopo la formazione e l'aggiornamento culturale nei settori dell'artigianato, dell'arte, della lingua italiana e di quelle straniere, la promozione di attività culturali come lo studio, la ricerca, il dibattito e l'iniziativa editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale, nonché l'organizzazione di iniziative per il tempo libero. L'Associazione è apolitica, apartitica, acconfessionale e non ha finalità di lucro.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, emeroteche, proiezioni di films e documentari.

Iniziativa ricreative: teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei Soci che di compagnie e complessi esterni; pranzi sociali, proiezione di films e documentari.

Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro.

Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca anche nel settore urbanistico e architettonico. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche.

Prestazioni socio-sanitarie: interventi di arte-terapia in centri di riabilitazione psichiatrica, della tossicodipendenza e per il sostegno per soggetti in difficoltà.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare

le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri che sottoscriveranno per presa visione il presente statuto e che una volta ammessi verseranno la quota associativa.

Ammissione dei Soci: l'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accettazione fino alla fine dell'anno (31 dicembre). Non è consentita la temporaneità del vincolo associativo.

Doveri dei soci: l'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegni gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Il socio ha diritto di partecipare alle attività dell'Associazione in relazione alle esigenze artistiche e didattiche dello stesso.

Il socio ha il dovere di prestare la propria opera anche per attività associative collaterali e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative promosse dall'Associazione

Diritti dei soci

Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presso la sede di Firenze, Corso Tintori 6 attraverso le seguenti modalità.

Perdita della qualifica di Socio:

L'Assemblea, su parere del Consiglio Direttivo, può disporre l'estromissione di soci che si siano resi gravemente inadempienti; in particolare, rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o disinteressandosi all'attività dell'Associazione o operando in contrasto con le finalità e gli scopi della stessa, quali definiti dal presente Statuto e relativo regolamento.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- A) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno
- B) Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- C) Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità per aver contravenuto alle norme ed obblighi del presente statuto. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci
- D) Per mancato pagamento delle quote.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Culturale

Art. 5 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è un organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa.

Essa è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

In particolare delibera, a maggioranza semplice sui seguenti argomenti:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- approvazione bilancio consultivo
- approvazione bilancio preventivo
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche statutarie
- delibera sulla esclusione di un socio;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera su trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza; oltre a tutte le questioni messe all'ordine del giorno

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Consigliere più anziano

E' ammessa delega a ciascun socio partecipante per un numero massimo di 2 deleghe e il voto è palese.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a Firenze o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione nel primo semestre di ogni anno entro il 30 aprile per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicate ai soci per lettera raccomandata o attraverso posta elettronica.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la potestà genitoriale sui medesimi. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato.

Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta (max 2 deleghe).

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione il numero è valido qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro Socio, purché non Consigliere. L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni.

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

Per validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 50% degli associati.

Art. 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di due e non più di cinque Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di

dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei Soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei Soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- i) conferisce e revoca procure.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente che dura in carica per l'intera durata del Consiglio ed un Vice-Presidente. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente e di almeno un quarto dei consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei Consiglieri.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente e al Vice-Presidente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 8 - IL COMITATO CULTURALE

Compiti del Comitato Culturale: il Comitato Culturale svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifestazioni culturali dell'Associazione. Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio o di ricerca nel campo delle attività congeniali all'Associazione.

Elezione del Comitato Culturale: il Comitato Culturale è composto da cinque a nove membri che possono essere eletti anche tra persone non Socie per un numero non superiore alla metà e la nomina è di competenza dell'Assemblea.

In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in un numero però minore della metà, il Comitato Culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Comitato Culturale nomina fra i suoi membri un Presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo.



Art. 9 - LE SEDI PERIFERICHE

Su richiesta di un significativo numero di Soci o là dove si dimostri necessario, può essere costituita una Sede Periferica.

Ogni Sede Periferica, in armonia con lo Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Organi della Sede Periferica sono l'Assemblea Territoriale dei Soci, il Consiglio Territoriale e il Comitato Operativo.

Il Consiglio Territoriale nomina nel proprio ambito il Presidente, che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - IL PATRIMONIO E IL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Le entrate dell'Associazione sono costituite essenzialmente dalle quote dei soci, da eventuali contributi pubblici e privati e da attrezzature ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale come:

- a) tasse di iscrizione;
- b) quote annuali di Associazione;
- c) proventi per prestazioni di servizi vari a Soci o a terzi;
- d) contributi volontari, lasciti, donazioni;
- e) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale;
- f) proventi da attività di raccolta fondi.

Potrà acquisire, altresì, nel tempo beni strumentali per l'esercizio delle attività dell'oggetto sociale.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Prima del 13 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai

propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 12 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 13 - BILANCIO

Il bilancio preventivo deve essere approvato ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 - DURATA

L'Associazione avrà la durata fino al 31/12/2100.

ART. 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da un'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.